



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 -Demanio Marittimo.  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
PEC: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)  
U.R.P. - Tel. 0917077130 - Fax 0917077894

Prot. n. 33780 del 1 MAG 2023

Oggetto: Rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale.

A TUTTI I COMUNI COSTIERI  
DELL'ISOLA  
LORO SEDI

ALLA AGENZIA REGIONALE PER LA  
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI  
PALERMO

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI  
CATANIA

ALLE STA  
LORO SEDI

Con l'inizio della stagione balneare ed il conseguente incremento di afflusso di utenti nelle aree costiere si ripropone, come ogni anno, il problema dell'abbandono di rifiuti sulle spiagge e sui litorali marini.

Come riportato nella L.R. n. 9 del 15/04/2021 l'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, dispone che: *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*.

A tal riguardo si evidenzia preliminarmente che, in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV, art. 2, punto 12 dell'allegato "A" del D.A. n. 152/GAB del 11/4/2019 - linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia - *"i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la*

*profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta".*

Ne consegue che, a norma del comma 3 dell'art. 192 del D.Lvo 152/2006, ove non siano noti gli effettivi responsabili dell'abbandono di rifiuti in tali aree, i soggetti tenuti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in dette aree e, quindi, eventuali destinatari delle ordinanze di cui all'ultima parte dell'articolo di legge sopra richiamato, sono da individuare nei titolari delle concessioni demaniali marittime esistenti.

Pertanto, codesti Comuni, nell'ambito delle proprie attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza del territorio, avranno cura di adottare ogni utile azione al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle spiagge e delle aree demaniali marittime.

Peraltro, poiché l'inosservanza dell'obbligo di cui al D.A. n.152/GAB del 11/4/2019 può determinare nei confronti dei concessionari omissivi l'applicazione della sanzione della decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, codesti Enti avranno cura di segnalare a questo Dipartimento eventuali inadempienze al suddetto obbligo.

Avuto riguardo, invece, alle altre aree, non rientranti nelle competenze dei concessionari, e ove l'attività di raccolta, per quantità e tipologia del rifiuto abbandonato, non sia riconducibile all'ordinario servizio di pulizia espletato dall'Amministrazione comunale, secondo la norma di legge sopra richiamata, la competenza si attesta, in via residuale e nella qualità di proprietario dell'area, in capo a questa Amministrazione.

Per quanto precede, si invitano codesti Comuni, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza, e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, a verificare l'eventuale presenza di rifiuti abusivamente abbandonati sulle aree demaniali marittime e ad avanzare al Dipartimento regionale dell'Ambiente documentata richiesta per l'assegnazione delle somme necessarie per la rimozione degli stessi, precisando se trattasi di:

- a) raccolta e smaltimento di rifiuti dai quali possano derivare imminenti pericoli per la pubblica incolumità e/o inconvenienti di natura igienico sanitaria;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su aree demaniali marittime già oggetto di segnalazione e/o sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- c) interventi di pulizia straordinaria di tratti di spiaggia e/o di aree ricadenti nel demanio marittimo regionale sottratti alla competenza dei soggetti concessionari.

Appare evidente che, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria, per l'espletamento di tali attività, le richieste di assegnazione saranno valutate attribuendo priorità alle fattispecie indicate con le lettere a) e b), e, nei limiti delle risorse finanziarie, seguendo l'ordine di arrivo delle domande.

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 01/06/2023 ed essere corredate dai seguenti elaborati:

- istanza di contributo per l'intervento da realizzare a firma del Sindaco con l'indicazione delle somme richieste e del responsabile del procedimento;
- relazione tecnica;
- planimetria dell'area di intervento con l'indicazione della zona oggetto di pulizia;
- computo analitico della spesa;

- documentazione fotografica.

A seguito dell'esame delle istanze pervenute, lo scrivente Dipartimento, per le richieste ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvederà a impegnare le relative risorse.

Le somme saranno trasferite a norma dell'art. 4 comma 66 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 "su richiesta dei comuni interessati, fermo restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute".

Per quanto precede, ai comuni beneficiari sarà erogata un'anticipazione dell'80% sull'importo del preventivo presentato, la restante parte del contributo sarà trasferita sulla scorta della documentazione contabile successivamente prodotta dall'Ente. In caso di mancata o parziale rendicontazione delle spese si provvederà a recuperare dette somme dal fondo delle Autonomie Locali.

Resta inteso che tra le spese ammesse non rientrano quelle eventualmente correlate ad attività di bonifica dei siti, ricadendo tali competenze ed oneri in capo ad altro ramo dell'Amministrazione.

Con l'occasione si rappresenta che la maggior parte dei comuni, beneficiari dei contributi relativi agli anni 2021 e 2022 (DRA nn. 1801 del 14/12/2021, n. 970 del 13/09/2022, n.1280 del 10/11/2022), non ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per l'intervento di rimozione rifiuti realizzato. Pertanto si invitano codesti comuni a provvedere al più presto affinché questa Amministrazione possa procedere all'erogazione del rimborso delle somme spese.

In ragione delle possibili refluenze della presente nota sulle attività dei concessionari, si invitano codesti Comuni a darne massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione presso l'albo pretorio.

La presente sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Per il Dirigente dell'Area 2

Il Dirigente Generale

Patrizia Valenti



